



## **Il Ministro della Salute**

e

## **Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, ed in particolare gli articoli 14, comma 3 e 17, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, che prevede, tra l'altro, agli articoli 76 e 77, il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale;

Acquisita in data 26 marzo 2010 la nota con la quale il coordinamento delle Regioni ha espresso parere tecnico favorevole in quanto sono state accolte nel testo tutte le proposte dalle stesse presentate;

Decretano:

### **Art. 1.**

1. Il presente decreto è finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.
2. Con provvedimento del Ministero della Salute di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, possono essere aggiornate le norme tecniche contenute negli allegati al presente decreto, in relazione a modifiche della disciplina comunitaria ed all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

## **Art. 2.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 il presente decreto fissa all'allegato A i valori limite relativi ad un singolo campione ai fini della balneabilità delle acque. Il superamento di tali limiti determina il divieto di balneazione.
2. Le Regioni e le Province autonome provvedono affinché il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, sia effettuato secondo le modalità dell'allegato V del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 5. Il primo programma di monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, viene attuato a decorrere dalla stagione balneare 2010. Non appena avviato il monitoraggio ai sensi del presente decreto, cessa il monitoraggio dei parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni.
3. Il Ministero della Salute consente l'applicazione di metodi alternativi a quelli di riferimento, specificati all'allegato I, purché sia dimostrato che tali metodi rispondano a quanto previsto dalla regola tecnica UNI/ISO 17994 sulla equivalenza dei metodi microbiologici.
4. Qualora i dati di monitoraggio evidenziano un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A, sono attivate le azioni di gestione di seguito riportate:
  - a) adozione di un divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio attraverso un'ordinanza sindacale ed informazione ai bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera e) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Le Regioni e le Province autonome valutano se limitare tale divieto ad un tratto dell'area di balneazione a seguito dei risultati di una serie di campionamenti, effettuati nei giorni successivi in punti di controllo significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per delimitare l'area interessata dal fenomeno inquinante. A seguito della delimitazione dell'area da interdire, sarà necessario analizzare le cause del superamento del valore limite, al fine di rivedere eventualmente la suddivisione o il raggruppamento delle acque di balneazione secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e di individuare ed attuare adeguate misure di miglioramento. Le Regioni e le Province autonome possono individuare ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento. Le Regioni e le Province autonome non possono raggruppare le aree derivanti da un eventuale frazionamento se non

rispondono ai criteri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Le Regioni e le Province autonome indicano e giustificano tali modifiche nella lista delle acque da presentare ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, prima dell'inizio della successiva stagione balneare. I risultati ottenuti da tali campionamenti aggiuntivi non rientrano nella serie dei dati utilizzati per la classificazione;

- b) revoca del provvedimento di chiusura alla balneazione a fronte di un primo esito analitico favorevole, successivo all'evento di inquinamento, che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione.
5. Le acque di balneazione che in fase di prima applicazione risultano temporaneamente vietate ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, saranno considerate interdette solamente se tale chiusura è avvenuta per esclusivo effetto dei valori dei parametri dei coliformi fecali e streptococchi fecali eccedenti i valori ammissibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, dette acque potranno essere riaperte solo a seguito di quattro campionamenti, effettuati con cadenza quindicinale, a decorrere dal mese di aprile, con risultati analitici inferiori a quelli indicati nell'allegato A, previa dimostrazione dell'avvenuto risanamento attraverso la comunicazione delle misure di miglioramento messe in atto. Eventuali campionamenti precedenti, effettuati nella stagione 2009, e successivi ad interventi di risanamento già compiuti e da dimostrare, possono essere presi in considerazione ed andare a ridurre il numero dei quattro campioni previsti al capoverso precedente. I campionamenti su tali acque devono comunque essere effettuati per tutta la stagione balneare corrente, con frequenza almeno bimensile. Qualora durante detto periodo di campionamento due campioni, anche non consecutivi, risultino di esito sfavorevole anche per uno solo dei parametri previsti nell'allegato A, la zona dovrà rimanere temporaneamente vietata alla balneazione per l'intera stagione balneare. Il suddetto divieto potrà essere rimosso solo dopo aver messo in atto le misure di miglioramento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa e a seguito dell'esito favorevole delle analisi eseguite sui successivi campionamenti effettuati nei due mesi consecutivi con frequenza bimensile.
  6. Le acque di balneazione che in fase di prima applicazione sono temporaneamente vietate alla balneazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, potranno essere nuovamente riaperte alla balneazione, a seguito di due campionamenti consecutivi favorevoli effettuati a partire dal mese aprile.
  7. Le acque classificate "scarse", e temporaneamente vietate alla balneazione in base all'articolo 8, comma 4, lettera a) punto 1) del decreto legislativo 30

maggio 2008, n. 116, potranno essere riaperte alla balneazione solo a seguito dell'attuazione delle misure di risanamento di cui al punto 3 lettera a) del medesimo comma. Poste in atto tali misure si potrà monitorare nuovamente il punto e procedere ad una nuova classificazione secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116.

8. Qualora i risultati analitici di un singolo campione, pur conformi ai valori di cui all'allegato A, rilevino scostamenti anomali rispetto ai dati storici, le Regioni e le Province autonome valutano la opportunità di adottare adeguate misure di gestione, quali:
  - a) accertamenti ed ispezioni atte a verificare le cause del peggioramento qualitativo dell'acqua;
  - b) eventuale attuazione di programmi di risanamento per il miglioramento qualitativo.

### **Art. 3.**

1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica o di macroalghe, fitoplancton o fitobentos marino, le Regioni e le Province autonome provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute secondo quanto previsto nell'allegato B e successive modificazioni per i cianobatteri ed adottando i criteri contenuti nelle linee guida del Ministero della Salute su *Ostreopsis ovata* di cui all'allegato C e successive modificazioni ed i protocolli operativi realizzati dall' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in collaborazione con le Agenzie Regionali Protezione Ambientale, consultabili rispettivamente sui siti web [www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it) [www.iss.it](http://www.iss.it) e [www.isprambiente.it](http://www.isprambiente.it).

### **Art. 4.**

1. Il Ministero della Salute incoraggia la partecipazione del pubblico attraverso il Portale Acque del medesimo, per mezzo del quale il pubblico può trovare tutte le informazioni relative alle acque di balneazione e formulare nel contempo suggerimenti, osservazioni o reclami.
2. Le Regioni, le Province autonome ed i Comuni assicurano un'adeguata informazione al pubblico sul processo di partecipazione e ne favoriscono la stessa per la preparazione, la revisione e l'aggiornamento degli elenchi di acque di balneazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo

30 maggio 2008, n.116, attraverso opportune iniziative, utilmente prima di ogni stagione balneare.

3. La autorità competenti, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, utilizzano segni e simboli che saranno indicati dalla Commissione Europea.

#### **Art. 5.**

1. Il punto 1 dell'allegato V del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, è sostituito dall'allegato D.

#### **Art. 6.**

1. Le Regioni e le Province autonome trasmettono per via telematica le informazioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, utilizzando i modelli di cui agli allegati E ed F, disponibili nel Portale Acque del Ministero della Salute.
2. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, a seguito dell'acquisizione dell'elenco delle acque di balneazione e della relativa anagrafica, di cui alla tabella 1 dell'allegato F, messo a disposizione dal Ministero della Salute attraverso il Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane non appena i suddetti dati sono resi disponibili dalle Regioni e comunque non oltre l'8 marzo, rinvia al Ministero della Salute entro il 30 aprile, tramite specifica funzionalità di download resa disponibile sul Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane, lo stesso elenco, nello stesso formato, delle acque di balneazione, corredato dalle codifiche dei Distretti Idrografici, delle sotto-unità dove esistenti, delle specifiche aree protette, nonché dei corpi idrici associati all'elenco delle acque di balneazione.
3. Il Ministero della Salute, in attuazione di quanto previsto all'articolo 14, comma 3, del decreto 30 maggio 2008, n.116, mette a disposizione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ogni quattro mesi, a partire dal 30 maggio 2011, attraverso il Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, tramite specifica funzionalità di upload massivo, i dati relativi ai profili delle acque di balneazione di cui all'allegato E nonché le informazioni sulla stagione balneare di cui alla tabella 2 dell'allegato F, annualmente, non appena la stessa viene trasmessa dalle Regioni e le Province autonome al Ministero della Salute.

4. I Comuni trasmettono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, per posta elettronica al Ministero della Salute nonché successivamente per posta ordinaria. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

#### **Art. 7**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovo o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

#### **Art. 8.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.
2. Gli obblighi di comunicazione in capo alle Regioni e alle Province autonome previsti all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per l'anno di prima applicazione, si intendono prorogati al 31 marzo 2010.

Roma, li 30 marzo 2010

Il Ministro della Salute

f.to Prof.F.Fazio

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare

f.to On.le S.Prestigiacomò